

CONTRATTO D'APPALTO LAVORI A MISURA

TRA

FERROVIENORD S.p.A., con sede in Milano, Piazzale Cadorna, 14 - Capitale Sociale € 5.250.000,00.= interamente versato - Partita I.V.A. e C.F. n. 06757900151, in seguito denominata "Committente", rappresentata dall'Ing. _____, nato a ____ il _____, in qualità di _____, che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente Contratto

E

....., con sede in (.....), Via - Capitale Sociale €= interamente versato - Partita I.V.A. e C.F. n., in seguito denominata "Appaltatore", rappresentata dal Sig., nato a (.....) il, in qualità di Amministratore Unico, che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente Contratto

PREMESSO CHE

- FERROVIENORD S.p.A. intende procedere all'esecuzione dei lavori per la manutenzione degli impianti elettrici di bassa tensione Ramo Iseo;
- l'intervento è finanziato con i fondi di esercizio di cui al Contratto di Servizio per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale in concessione a FERROVIENORD S.p.A. tra Regione Lombardia e FERROVIENORD S.p.A. ;
- la Committente ha esperito procedura di gara mediante”;

- l'Appaltatore ha presentato la migliore offerta e con lettera prot. n. del gli è stata comunicata l'aggiudicazione del presente Contratto;
- l'Appaltatore dà atto che:
 - prima di presentare la propria offerta
 - ha effettuato uno studio approfondito della documentazione di gara, ritenendola adeguata e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
 - si è recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori, eseguendo tutte le necessarie indagini e studi e ha preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari influenti sulla determinazione del prezzo d'offerta e delle condizioni contrattuali;
 - il prezzo offerto è compensativo di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione delle opere oggetto del Contratto, ed in particolare dei vincoli derivanti dalla presenza dell'esercizio ferroviario e dall'applicazione delle misure di sicurezza previste nel piano di coordinamento e sicurezza di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e da quella che si rendesse necessaria adottare in corso d'opera.

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO

QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

1.1. Oggetto del presente Contratto è l'esecuzione dei lavori per la

“MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI DI BASSA TENSIONE RAMO ISEO”

I lavori, per la cui completa individuazione si rimanda alle specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, consistono principalmente nelle seguenti attività:

- Rifacimento e/o modifica agli impianti luce e f.m. a seguito modifiche interne ai fabbricati;
- Modifica e/o costruzione di nuovi quadri elettrici per le protezioni di impianti a seguito variazioni circuitali;
- Manutenzione ordinaria agli impianti di illuminazione delle banchine viaggiatori con eventuale sostituzione, con o senza fornitura di materiali, delle lampade di illuminazione;
- Verifica di impianti con prove di tipo e di funzionamento delle protezioni

Quanto sopra descritto è esplicativo e non esaustivo degli interventi richiesti, e, per l'effettiva realizzazione fa fede la predetta documentazione di gara.

1.2. Con la sottoscrizione del presente Contratto d'Appalto, l'Appaltatore dichiara di avere accuratamente esaminato la documentazione di gara ivi compreso il Piano di Sicurezza e Coordinamento e, di conseguenza, con la sottoscrizione del presente Contratto d'Appalto l'Appaltatore dichiara di accettare la medesima e di farla propria quale parte integrante del presente contratto e dell'oggetto dell'appalto.

Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore assume altresì gli impegni dichiarati nell'Offerta Tecnica, presentata in sede di gara, e valutati positivamente in sede di aggiudicazione.

ART. 2 – DOCUMENTI CONTRATTUALI – DIFFORMITÀ TRA DOCUMENTI

Costituiscono parte integrante del presente Contratto i seguenti documenti allegati e non, che si richiamano in via pattizia nel seguente ordine che ne determina la prevalenza anche se non allegati:

- I. Capitolato d'Appalto per i contratti di Lavori FERROVIENORD;**
- II. Elaborati Tecnici** (Capitolato Tecnico, Elenco Prezzi, Piano di Sicurezza e Coordinamento comprensivo di “*Norme per il Servizio del Personale di Linea - Istruzione per la Protezione dei Cantieri di Lavoro – Ed. 2009 – Ristampa 2012*”), come da elenco elaborati allegato e come integrato dalle eventuali modifiche, migliorative per la Committente, proposte dall'Appaltatore in sede di Offerta Tecnica e valutate positivamente in sede di gara;
- III. Offerta Tecnica presentata in sede di gara**, inclusiva delle proposte migliorative per la Committente, valutate positivamente in sede di gara;
- IV. Piano della Qualità;**
- V. Istruzione Operativa FERROVIENORD “Gestione degli impatti ambientali nei Cantieri”.**

ART. 3 - PRIORITÀ NELLA VALIDITÀ DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI – ELENCO PREZZI

3.1. Priorità nella validità dei documenti contrattuali

In caso di difformità nel disposto dei documenti richiamati al precedente art. 2, il contenuto di ciascun documento ha valore prevalente su quello successivo, secondo l'ordine nel quali i documenti stessi sono stati

sopraelencati, fatto salvo il caso in cui nel documento seguente si disponga in maniera esplicita che non abbia valore quanto detto in quello precedente e fatte salve le norme di sicurezza.

3.2. Elenco Prezzi

Per quanto riguarda le voci di tariffa di cui all'allegato "Elenco Prezzi", in caso di duplicazione di voci o dubbi interpretativi, circa l'applicazione delle stesse, si stabilisce che verrà applicata la voce di tariffa più vantaggiosa per FERROVIENORD.

ART. 4 – CORRISPETTIVO

4.1. Corrispettivo a misura

L'importo complessivo dell'appalto a misura è sino ad € **300.000,00= (Euro trecentomila/00)**

Si precisa che nell'ambito dell'importo indicato costituisce importo degli oneri da riconoscersi all'Appaltatore per apprestamenti ed attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, non soggetto a ribasso d'asta, la somma di € **15.000,00.= (Euro quindicimila/00)**

L'importo a misura di cui sopra verrà contabilizzato applicando il ribasso d'asta del **xx,xxx%**, offerto in sede di gara, sui prezzi di cui all'"*Elenco Prezzi*" di cui all'Art. 2.

L'importo sopra indicato è al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto vigente al momento dell'emissione del singolo titolo di spesa.

4.2. Prestazioni Integrative

Saranno a carico dell'Appaltatore e ritenute compensate nell'importo contrattuale anche le seguenti prestazioni:

- a) la redazione di planimetrie dettagliate delle fasi lavorative e dei percorsi alternativi per l'utenza da sottoporre a FERROVIENORD per approvazione e – una volta approvata – la predisposizione e il posizionamento della relativa cartellonistica informativa, ai fini della esecuzione di tutte le lavorazioni che comportino limitazioni all'utilizzo delle banchine ferroviarie, dell'accessibilità all'impianto ferroviario da parte degli utenti, o della viabilità pedonale o veicolare;
- b) l'esecuzione dei lavori con mantenimento dell'esercizio ferroviario secondo l'orario in vigore nonché della circolazione sulla viabilità;
- c) il coordinamento con gli Enti competenti per la programmazione delle interruzioni e/o della modifica e/o delle limitazioni della viabilità esistente;
- d) il mantenimento e la salvaguardia di tutte le dorsali con cavi;
- e) la eventuale richiesta della deroga per il superamento dei limiti acustici generati dal cantiere;
- f) la custodia permanente dei cantieri con recinzioni e chiusure delle singole entrate ai vari manufatti;
- g) l'ottenimento di autorizzazioni, se richieste, per le opere in appalto, ed il rilascio di dichiarazioni di conformità e quant'altro previsto dalla Legge n. 46/1990 come modificata dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008;
- h) la denuncia ex art. 4 della Legge n. 1086/1971.

ART. 5 - PAGAMENTI

5.1. Pagamenti in acconto

L'Appaltatore ha diritto al pagamento di acconti sull'importo dell'appalto in

conformità a quanto disposto all'art. 15 del CAL.

I relativi pagamenti avverranno a **30 (trenta) giorni naturali e consecutivi**, fine mese data della fattura, che sarà emessa previo Certificato di Pagamento.

5.2 Anticipazione sul valore stimato dell'appalto

E' riconosciuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% del valore del Contratto d'appalto e quindi pari a euro _____.

ART. 6 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

6.1. Garanzia definitiva

L'Appaltatore ha costituito e consegnato alla Committente la garanzia definitiva di cui all'art. 16.1 del CAL mediante: _____ n. _____ emessa il ____ dell'importo di euro _____.

6.2. Garanzia per anticipazione

L'Appaltatore è tenuto a presentare la garanzia fideiussoria ai fini del pagamento dell'anticipazione sul prezzo di cui all'art. 5.2..

6.3. Polizze assicurative

In conformità a quanto disposto dall'art. 16.3 del CAL, all'atto della stipula del presente contratto l'Appaltatore ha consegnato le seguenti polizze di assicurazione:

- a) **Polizza assicurativa “tutti i rischi” (CAR) per tutti danni alle opere in corso di esecuzione od eseguite o preesistenti**, da qualsiasi causa determinati, ai sensi dello schema tipo (2.3 sez. A) previsto dal D.M. n. 123/2004 opportunamente integrati, mediante _____ n. _____ emessa il _____,
- b) **Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e/o cose (mobili ed immobili)** ai sensi dello schema

tipo (2.3 sez. B) previsto dal D.M. n. 123/2004, mediante _____ n. _____ emessa il _____.

6.4. Polizze successive alla ultimazione dei lavori

L'Appaltatore si impegna a presentare, all'atto della emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o di regolare esecuzione le polizze indicate all'art. 16.4. del CAL, pena il mancato svincolo delle ritenute in garanzie e della garanzia definitiva di cui al precedente art. 6.1, con i massimali indicati al medesimo articolo del CAL.

La polizza di cui alla lettera b) dell'art. 16.4 del CAL, cioè la polizza indennitaria e risarcitoria biennale, dovrà avere ammontare pari a _____.

ART. 7 – MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il singolo intervento di manutenzione verrà attivato dalla Committente con specifico **Ordine di Servizio** all'Appaltatore, contenente la descrizione dei lavori e il loro corrispettivo, quantificato applicando il ribasso d'asta offerto in sede di gara, sui prezzi di cui all' "Elenco Prezzi" di cui all'Art. 2.

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire tutti gli interventi di cui agli Ordini di Servizio ricevuti, fatta salva la facoltà di fare le proprie riserve e/o osservazioni motivate entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell'Ordine di Servizio. Tali riserve e/o osservazioni saranno valutate dalla Direzione Lavori, occorrendo, in contraddittorio con l'Impresa stessa.

Si precisa che rimane a carico e cura dell'Appaltatore la redazione della progettazione di dettaglio e di cantiere che si dovesse rendere necessaria per l'esecuzione delle opere.

ART. 8 - DURATA DEL CONTRATTO

8.1. L'impresa si obbliga con la sottoscrizione del contratto ad eseguire tutti i

lavori di cui all'oggetto sino alla concorrenza dell'importo contrattuale e per la **durata di mesi 36 dalla data di sottoscrizione del contratto.**

Si precisa che è nella facoltà della Stazione appaltante interrompere i lavori al raggiungimento dell'80% dell'importo lavori stanziato, senza che alcuna responsabilità possa esserle imputata.

8.3. Qualora alla scadenza del contratto, invece, i lavori ordinati non raggiungessero complessivamente considerati una percentuale pari all'80% (ottantapercento) dell'importo previsto ed il fatto non fosse addebitabile a inadempimento dell'Appaltatore si darà luogo ad una proroga contrattuale sino ad un massimo di sei mesi.

Scaduto tale termine qualunque sia l'importo dei lavori ordinati il contratto si intenderà risolto senza che l'Appaltatore possa far valere alcuna pretesa in ordine alle somme eventualmente ancora disponibili e non impegnate restando escluso sin da ora l'insorgere a favore dell'appaltatore di un affidamento in ordine al percepimento dell'intero importo contrattuale.

ART. 9 –PRESCRIZIONI INTEGRATIVE E PRECISAZIONI

9.1. Interferenze con l'esercizio ferroviario

A rettifica di quanto previsto all'art. 30.2 del CAL, il costo orario delle prestazioni degli agenti di FERROVIENORD è di euro € 61,00#(sessantuno/00) per ogni ora o frazione di ora di effettivo utilizzo e per ogni agente utilizzato.

9.2. Costi orari agenti di scorta

A rettifica di quanto previsto all'art. 30.3 del CAL, il costo orario della scorta degli agenti di FERROVIENORD è di euro 74,00#(settantaquattro/00) all'ora, per ogni agente assegnato.

9.3. Interferenze con l'esercizio ferroviario - Regime di interruzione del binario

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 30.7 del CAL, gli intervalli notturni di interruzione della circolazione ferroviaria saranno da programmarsi di volta in volta, compatibilmente con le esigenze dell'esercizio ferroviario. In tale senso potranno essere normalmente concessi intervalli notturni di interruzione della circolazione ferroviaria nell'attuale fascia oraria di interruzione del servizio (vedi "Orario di Servizio"), fatti salvi i tempi tecnici per le operazioni di accertamento di interruzione della circolazione, disalimentazione e alimentazione della linea di contatto, ecc.

ART. 10 – PENALI

10.1. Penale per inosservanza del termine di ultimazione

A specificazione di quanto previsto all'art. 40.1 del CAL, la penale giornaliera per l'inosservanza del termine utile previsto dal singolo Ordine di Servizio è fissata nella percentuale del 2‰ (duepermille).

10.2. Risoluzione dei contratto per mancato rispetto del termine di ultimazione

Qualora si verificassero ritardi superiori a 20 giorni per ogni singolo Ordine di Servizio ovvero complessivamente per l'insieme delle attivazioni contrattuali superiori a 150 giorni FERROVIENORD ha la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto *ex art. 1456 c.c.*

ART. 11 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti del Contratto, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in

ART. 12 - TRASPARENZA DEI PREZZI

L'Appaltatore espressamente e irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate e controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili, o comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto d'Appalto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile, per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003, così come modificate dall'art. 40 L. 214/2011, tutti i dati personali dei quali le Parti verranno in possesso in ragione dell'esecuzione del Contratto, anche relativi a dipendenti e collaboratori dell'Appaltatore eventualmente forniti in relazione all'espletamento del rapporto d'appalto, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del presente Contratto e trattati – nei modi e nei limiti necessari per

perseguire tali finalità – da FERROVIENORD e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.

ART. 14 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

A specificazione dell'art. 12 del CAL, l'Appaltatore è tenuto ad indicare nei documenti fiscali e di contabilità il Codice Identificativo di Gara (CIG):

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie le Parti terranno esclusivamente competente il Foro di Milano.

Milano, lì _____

LA COMMITTENTE

L'APPALTATORE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Codice Civile, l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere e approvare i seguenti articoli del CAL: art. 3 ("Impegno di riservatezza – Proprietà dei documenti), art. 9 ("Modifiche soggettive"), art. 15.3. ("Sospensione dei pagamenti"), art. 19.3. ("Pagamenti diretti al subappaltatore), Art. 22.2 ("Compiti e poteri della DL"), Art. 25 ("Sottoservizi"), Art. 30.9 ("Rallentamenti alla circolazione ferroviaria non programmati"), Art. 30.10 ("Inosservanza delle precauzioni e/o delle prescrizioni di cui al presente articolo"), Art. 31.1 ("Piano della Qualità"), Art. 31.2 ("Non conformità"), Art. 40.1 ("Penali per ritardo nell'avanzamento lavori"), Art. 40.3 ("disciplina generale delle penali"), Art. 40.4. ("Risoluzione del contratto per mancato rispetto del termine di ultimazione"), art. 45 ("Risoluzione del contratto"), art. 47 ("Recesso"), Art. 48 ("Riserve

dell'appaltatore”),

nonché i seguenti articoli del presente contratto d'appalto: Art. 11.1. (“Penali per inosservanza del termine di ultimazione”), Art. 11.2. (“Risoluzione del contratto per mancato rispetto del termine di ultimazione”), Art. 16 (“Foro competente”).

L'APPALTATORE